

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gaia Golia, dal Dr. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 29.3.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 9530/923 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).

Il deferimento

La Procura Federale con atto del 5 marzo 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Umberto Ottaviani, nella qualità - all'epoca del fatto - di amministratore unico e legale rappresentante della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione all'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF, a motivo del mancato versamento entro il termine del 18 febbraio 2019 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018.

È stata altresì deferita la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione al comportamento del proprio legale rappresentante, nonché ai sensi dell'art. 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione alla medesima incolpazione contestata all'Ottaviani. È stata chiesta l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 21 comma 1 CGS - FIGC.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Cons. Giuseppe Chinè, Dr. Luca Scarpa e Dr. Mauro De Dominicis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento in una alle seguenti sanzioni: per il sig. Umberto Ottaviani l'inibizione di mesi 3 (tre), per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta in atti che la Co.Vi.So.C. - Commissione vigilanza società di calcio - con nota del 26 febbraio 2019 aveva denunciato alla Procura Federale che la odierna deferita non aveva provveduto entro il 18 febbraio 2019 a versare le ritenute Irpef ed i contributi Inps di cui al deferimento e che l'inadempimento era stato certificato dalla Deloitte & Touche spa a seguito degli ordinari controlli.

La Società nulla aveva osservato in merito a siffatto accertamento, come peraltro era già avvenuto in circostanze analoghe, che erano state sanzionate da questo Tribunale con due distinte decisioni, datate 31.10.2018 e 18.02.2019.

Il deferimento deve essere pertanto accolto e con esso vanno accolte le richieste sanzionatorie della Procura Federale, che appaiono congrue e proporzionate ai fatti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al sig. Umberto Ottaviani, nella qualità, l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva.

[198] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CANONICO NICOLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bisceglie Srl), SOCIETÀ AS BISCEGLIE SRL - (nota n. 9270/387 pfl8-19 GC/GP/ma del 27.2.2019).

Il deferimento

Con nota del 27 febbraio 2019, prot. 9270/387pfl8-19/GC/GP/ma, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Il Sig. Canonico Nicola, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società AS Bisceglie Srl, e la società AS Bisceglie Srl, per rispondere:

il primo, della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 2), lettere b), c) e h), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver depositato, entro il termine del 1/08/2018, previsto dalla normativa Federale, le attestazioni del settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra e di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La fase predibattimentale

All'esito della comunicazione di conclusione delle indagini del 10.1.2019, il sig. Canonico Nicola non ha chiesto di essere sentito e non ha inviato memorie difensive.

La società, fatta pervenire memoria difensiva con richiesta di archiviazione, in via subordinata ha richiesto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 32 *sexies* CGS, di seguito non

concretizzatasi per la mancata adesione alla proposta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale.

Fissato il dibattimento, entrambi i deferiti, con un'unica memoria, hanno chiesto il proscioglimento da ogni incolpazione per la dedotta tempestività degli adempimenti richiesti e, in subordine, previo riconoscimento delle dedotte circostanze attenuanti, applicato l'istituto della continuazione, l'irrogazione di sanzioni inferiori al minimo edittale.

Il dibattimento

Alla riunione del 29.3.2019 il rappresentante della Procura Federale, contestate le difese degli incolpati e riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di giorni 50 (cinquanta) per il sig. Canonico Nicola e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 per la società AS Bisceglie Srl.

Il procuratore dei deferiti si è riportato alla memoria difensiva.

L'attuale presidente della società deferita ha ribadito l'impossibilità del tempestivo adempimento perché in data 16.7.2018 la società aveva mutato la denominazione in AS Bari 2018 Srl, nuovamente mutata, nel mese di settembre, in AS Bisceglie Srl, senza avere nel contempo ottenuto riscontro all'istanza inviata al Commissario Straordinario della FIGC.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Criteri infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 19/10/2018, pervenuta alla Procura Federale in data 22/10/2018 in uno al Comunicato ufficiale n.50 del 24 maggio 2018, alla dichiarazione di impegno assunto dal legale rappresentante della società ed al certificato rilasciato dall'Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della FIGC, da cui risulta essere avvenuti in data 5 settembre 2018 il tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, ed in data 6 settembre 2018 quelli dell'Operatore Sanitario e dell'allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti.

Risulta *per tabulas* come gli anzidetti tesseramenti abbiano avuto luogo oltre il termine del 1° agosto 2018, la cui scadenza la società e, per essa, il suo legale rappresentante, si era impegnata a rispettare così come previsto dal punto 2), lettere b) e c), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018.

Incombeva dunque sugli incolpati l'onere, non assolto, di provare il tempestivo adempimento delle formalità richieste dalla richiamata disposizione ovvero l'esistenza di fatti impeditivi.

In disparte la circostanza che gli stessi deferiti riconoscono il tardivo tesseramento dell'Operatore Sanitario e del tecnico responsabile della squadra Berretti, a nulla rileva, quanto alla posizione del Medico Responsabile l'asserito invio della richiesta di tesseramento in data 1.8.2018.

Come precisato nel corso della riunione dal rappresentante della Procura Federale, quest'ultima costituisce formalità preliminare al tesseramento, laddove nel termine del 1° agosto 2018 la società avrebbe dovuto depositare l'attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento dell'anzidetta figura professionale.

La responsabilità del legale rappresentante della società risulta pertanto sufficientemente provata.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.

Ai sensi di quanto previsto dal richiamato C.U., l'inosservanza del termine del 1° agosto 2018 *“costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia, per ciascun inadempimento di cui al punto 2) lettere a), b), c) d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019”*.

Quanto alla determinazione della sanzione, si precisa che le circostanze invocate dalla difesa, relative alla impossibilità di procedere in termini al tesseramento, non possono assurgere al rango di attenuanti.

Ed infatti, la richiesta di autorizzazione al cambio della denominazione sociale intervenuta il 16.7.2018 non può avere comportato la sospensione dell'operatività della società o delegittimato il suo legale rappresentante e, del resto, se così fosse, non si spiegherebbe, poi, come la società possa avere proceduto ai tesseramenti di che trattasi il 5 ed il 6 settembre 2018 nonostante abbia proceduto nuovamente alla modificazione della denominazione sociale in epoca successiva agli stessi, vale a dire il 13.9.2018.

“Insuperabile”, infine, “appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento, laddove tassativamente cominano le penalizzazioni per <<ciascun inadempimento>> commesso” (v. C.U. n.34/TFN Sez. Disciplinare 2018/2019).

Ritenuto, pertanto, che le tre violazioni contestate in questa sede al sig. Canonico Nicola ed alla società AS Bisceglie Srl, non si possono ricondurre nel vincolo della continuazione, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Canonico Nicola, inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la società AS Bisceglie Srl, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

[200] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 9397/389 pf18-19 GC/GP/ma del 1.3.2019).

Il deferimento

Con nota del 1° marzo 2019, prot. 9397/389pf18-19/GC/GP/ma, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la società FC Rieti Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig. Gianluca Marini (che ha patteggiato la sanzione), in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 2), lettere b) e c), del Titolo III – Criteri

Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver depositato entro il termine dell'1/08/2018, previsto dalla normativa Federale, le attestazioni del Settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario e di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra.

La fase predibattimentale

All'esito della comunicazione di conclusione delle indagini del 17.12.2018, la società non ha chiesto di essere sentita e non ha inviato memorie difensive.

Fissato il dibattimento, la società deferita ha fatto pervenire memoria difensiva con richiesta di proscioglimento e, in subordine, di applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.

Il dibattimento

Alla riunione del 29.3.2019 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Il procuratore della società deferita si è riportato alla memoria difensiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Criteri infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 19/10/2018, pervenuta alla Procura Federale in data 22/10/2018 in uno al Comunicato ufficiale n.50 del 24 maggio 2018, alla dichiarazione di impegno assunto dal legale rappresentante della società ed al certificato rilasciato dall'Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della FIGC, da cui risulta essere avvenuto in data 3 agosto 2018 il tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, ed in data 2 agosto 2018 quello dell'Operatore Sanitario.

Risulta *per tabulas* come gli anzidetti tesseramenti abbiano avuto luogo oltre il termine del 1° agosto 2018, la cui scadenza la società e, per essa, il suo legale rappresentante, si era impegnata a rispettare così come previsto dal punto 2), lettere b) e c), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018.

Incombeva dunque sull'incolpata l'onere, non assolto, di provare il tempestivo adempimento delle formalità richieste dalla richiamata disposizione ovvero l'esistenza di fatti impeditivi.

A tal fine a nulla rilevano, invero, le asserite richieste di inserimento nei ruoli e del numero di matricola che sembrerebbero (considerata l'illeggibilità degli allegati uniti alla memoria difensiva) essere state inoltrate in data 1.8.2018, in quanto, come precisato nel corso della riunione dal rappresentante della Procura Federale, trattasi di formalità preliminari al tesseramento, avendo dovuto invece provvedere nell'anzidetto termine, la società deferita, al deposito dell'attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento delle anzidette figure professionali.

Per le anzidette violazioni, il legale rappresentante della società, secondo quanto risulta dall'atto di deferimento, ha proposto l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 32 *sexies*

CGS alla quale la procura Federale *“ha prestato il proprio consenso e che, positivamente valutata dal Procuratore Generale dello Sport, è ora al vaglio del Presidente Federale”*.

Dei fatti ascritti al legale rappresentante della società, il cui compimento risulta sufficientemente provato, la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.

Ritenuto, infine, ai sensi di quanto previsto dal richiamato C.U., che l'inosservanza del termine del 1° agosto 2018 *“costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia, per ciascun inadempimento di cui al punto 2) lettere a), b), c) d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019”*, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della società FC Rieti Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

[202] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 9427/785 pf18-19 GP/GC/blp del 4.3.2019).

Il deferimento

Con atto del 04/03/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl e la Società AC Cuneo 1905 Srl per rispondere:

- Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS e all'art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 10/01/2019 prot. 139/2019, informazioni ed evidenza documentale in merito ad alcune posizioni finanziarie, economiche e patrimoniali della Società anche connesse alle prospettive di prosecuzione dell'attività aziendale sino alla conclusione dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n.1) codice civile. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Cuneo 1905 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto;

La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS in considerazione delle condotte loro ascritte nell'ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28/01/2019) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economico-finanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.

Il dibattimento

All'udienza del 29 marzo 2019 si costituiscono entrambi i deferiti a mezzo dei difensori di fiducia nominati.

La Procura Federale si riporta all'atto di deferimento e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie anche in considerazione della contestata recidiva:

- per la società AC Cuneo 1905 Srl la sanzione dell'ammenda di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00);
- per Becchio Oscar, mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) di inibizione.

La difesa chiede il proscioglimento dei deferiti in quanto allo spirare del termine ultimo fissato al 17/01/2019 per il riscontro delle richieste istruttorie avanzate dalla Co.Vi.So.C. con nota del 10/01/2019, il sig. Becchio risultava essere inibito ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 8 e dell'art. 19, comma 1 lett. h) e comma 2 CGS, il che escluderebbe qualsivoglia responsabilità a carico dello stesso e della società in considerazione della carenza di poteri gestori in capo al Becchio in quel frangente.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota del 4 febbraio 2019, prot. 814/2019, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale di aver indirizzato alla Società AC Cuneo 1905 Srl una richiesta istruttoria (con nota del 10 gennaio 2019, prot. 139/2019) resasi necessaria all'esito dell'intervento ispettivo condotto in data 7 dicembre 2018 nella sede del sodalizio. L'organismo di vigilanza, nell'esercizio dei propri poteri di controllo, fissava quale termine ultimo per il riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria il successivo 17 gennaio 2019. Tuttavia, allo spirare di detto termine, la società manteneva una condotta del tutto omissiva, mancando di riscontrare in alcun modo l'istanza.

Orbene, gli odierni deferiti non contestano le predette circostanze di fatto le quali possono ritenersi provate *per tabulas*.

Il mancato riscontro da parte della società alla richiesta di informazioni e di evidenza documentale avanzata dalla Co.Vi.So.C. in merito a determinanti posizioni finanziarie, economiche e patrimoniali, anche perché connesse alle prospettive di prosecuzione dell'attività aziendale sino alla conclusione dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n.1) codice civile, integra la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS e all'art. 80 delle NOIF.

Le disposizioni federali in materia gestionale ed economica sono, infatti, tassative nello stabilire che *"1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa Federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia"* art. 8, commi 1 e 2, CGS. Altrettanto puntualmente la normativa fissa e definisce i

confini dei poteri di controllo e di intervento attribuiti in tale ambito all'organismo di vigilanza: *"...alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. 2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può: a) richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni; b) richiedere di fornire informazioni integrative relative ai documenti depositati..."* art. 80 delle NOIF.

Nessun pregio si può attribuire alla circostanza rappresentata dalla difesa secondo cui lo stato di inibizione in cui versava il sig. Becchio, quale legale rappresentante della società, al momento dello spirare del termine fissato dalla Co.Vi.So.C. per gli adempimenti istruttori, farebbe venire meno la responsabilità a carico dei deferiti in considerazione della menomata capacità di agire in nome e per conto dell'ente e, quindi, della carenza di poteri gestori in capo al sig. Becchio medesimo in quel determinato momento storico.

Si premette per completezza espositiva, che anche in caso di accoglimento di tale eccezione sollevata dalla difesa, sarebbe residuata comunque la contestata responsabilità diretta della società AC Cuneo 1905 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

In ogni caso, come più volte ribadito da questo Collegio (da ultimo con decisione pronunciata nei confronti degli odierni deferiti, pubblicata con CU n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all'art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la *"inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito Federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro"* espressamente prevedono anche che i *"soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società"*.

Alla luce delle menzionate disposizioni, si deve affermare la responsabilità del sig. Becchio per la mancata predisposizione e trasmissione delle informazioni e dei documenti attestanti alcune posizioni finanziarie, economiche e patrimoniali della società specificamente individuate dalla Co.Vi.Soc. all'esito della verifica ispettiva condotta.

Per quanto concerne la raccolta delle informazioni e la predisposizione della documentazione, si tratta con tutta evidenza di attività amministrativa e di gestione interna connotata al ruolo aziendale di Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. rivestito dal sig. Becchio e come tale non oggetto di provvedimento inibitorio. Mentre, per quanto concerne la trasmissione/comunicazione all'organismo di vigilanza richiedente, non risultando agli atti la nomina da parte del Becchio di un soggetto facente funzioni delegato a rappresentare la società nell'ambito Federale durante il periodo della propria inibizione, si deve ritenere che anche tale adempimento non sia trasmigrato in capo a terzi. Una diversa interpretazione delle menzionate disposizioni finirebbe con il creare un grave *vulnus* nell'impianto normativo, la sanzione inibitoria irrogata al legale rappresentante della società rischierebbe di lasciare l'ente del tutto sfornito di rappresentanza endofederale. Ma vi è di più, basterebbe a qualsiasi sodalizio non provvedere tempestivamente alla delega dei poteri momentaneamente inibiti al

rappresentante legale in capo a un soggetto terzo, per garantirsi una sorta di impunità generale all'interno della federazione nel periodo in oggetto, con ogni abnorme conseguenza legale.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, e dell'Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la corrente stagione sportiva per fatti della stessa natura (procedimenti n. 35 pf18-19, C.U. 34/TFN del 31/10/2018, n. 415 pf18-19 e n. 416 pf18-19, C.U. 42/TFN del 28/01/2019) ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 comma 1 del vigente CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per Becchio Oscar: mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- per la società AC Cuneo 1905 Srl: ammenda di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00).

[203] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 9532/924 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).

Il deferimento

Con atto del 05/03/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl e la Società AC Cuneo 1905 Srl per rispondere:

- Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, a) per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di dicembre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di settembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società AC Cuneo 1905 Srl, a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto; b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85,

lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di dicembre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di settembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS in considerazione delle condotte loro ascritte nell'ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28/01/2019), 672pf18-19 (CU 45/TFN del 18/02/2019) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economico-finanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.

La memoria difensiva

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della società e del signor Becchio.

In sede di memoria si adduce la non ascrivibilità della violazione contestata ad entrambi i deferiti in quanto allo spirare del termine ultimo fissato dalla normativa per gli adempimenti in questione (ossia il 18/02/2019) il sig. Becchio risultava essere inibito per la durata di mesi quattro e giorni dieci ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 8 e dell'art. 19, comma 1 lett. h) e comma 2 CGS, in forza di provvedimento disciplinare pubblicato con C.U. n. 34/TFN del 31.10.2018.

Lo stato di inibizione dell'amministratore all'epoca dei fatti determinerebbe l'improcedibilità del deferimento nei confronti tanto della persona fisica che dell'ente in considerazione della carenza di poteri gestori in capo al Becchio in quel frangente.

La difesa chiede il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell'art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i precedenti deferimenti le cui decisioni sono state pubblicate con CU n. 34/TFN-SD del 31/10/2018 e CU n. 42/TFN-SD del 28.01.2019.

Il dibattimento

All'udienza del 29 marzo 2019 la Procura Federale si riporta all'atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società AC Cuneo 1905 Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 e un'ammenda pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la contestata recidiva. Per il Signor Becchio Oscar chiede mesi 4 (quattro) di inibizione per le violazioni e giorni 15 (quindici) per la recidiva.

La difesa si riporta allo scritto difensivo, insiste nel chiedere il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, chiede quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell'art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i procedimenti già definiti come individuati in atti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota del 26 febbraio 2019 prot. n. 1560/2019, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 26 febbraio 2019, per la società AC Cuneo 1905 Srl l'inosservanza del termine del 18 febbraio 2019 stabilito dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per il versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di dicembre 2018. Nonché il permanere, alla data del 18 febbraio 2019, del mancato versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di settembre 2018, puntualmente segnalato con nota del 10 gennaio 2019 prot. 132/2019.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate *per tabulas* le contestazioni mosse ai deferiti e dagli stessi non confutate sotto il profilo fattuale.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del sodalizio sportivo, nonché la stessa Società AC Cuneo 1905 Srl, non abbiano versato e documentato nei termini fissati dalle disposizioni federali i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di settembre e dicembre 2018 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF).

Nessun pregio si può attribuire alla circostanza rappresentata dalla difesa secondo cui lo stato di inibizione in cui versava il sig. Becchio, quale legale rappresentante della società, al momento dello spirare del termine fissato dalla normativa Federale per gli adempimenti amministrativi menzionati, farebbe venire meno la responsabilità a carico dei deferiti in considerazione della menomata capacità di agire in nome e per conto dell'ente e, quindi, della carenza di poteri gestori in capo al sig. Becchio medesimo in quel determinato momento storico.

Si premette per completezza espositiva, che anche in caso di accoglimento di tale eccezione sollevata dalla difesa, sarebbe residua comunque la contestata responsabilità diretta della società AC Cuneo 1905 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

In ogni caso, come più volte ribadito da questo collegio (da ultimo con decisione pronunciata nei confronti degli odierni deferiti, pubblicata con CU n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all'art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la *"inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito Federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro"* espressamente prevedono anche che i *"soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società"*.

Alla luce delle menzionate disposizioni, si deve affermare la responsabilità del sig. Becchio per l'inosservanza del termine del 18 febbraio 2019 stabilito dall'art. 85, let. C), paragrafo V) NOIF

per il versamento e la documentazione agli organismi preposti dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e dicembre 2018.

Per quanto concerne il versamento delle somme, si tratta, con tutta evidenza, di un mero pagamento, attività amministrativa e di gestione interna connaturata al ruolo aziendale di Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. rivestito dal sig. Becchio e come tale non oggetto di provvedimento inibitorio. Anche per quanto concerne la trasmissione/comunicazione all'organismo di vigilanza degli eventuali pagamenti (comunque non avvenuti nei termini), non risultando agli atti la nomina da parte del Becchio di un soggetto facente funzioni delegato a rappresentare la società nell'ambito Federale durante il periodo della propria inibizione, si deve ritenere che anche tale adempimento non sarebbe trasmigrato in capo a terzi. Una diversa interpretazione delle menzionate disposizioni finirebbe con il creare un grave *vulnus* nell'impianto normativo, la sanzione inibitoria irrogata al legale rappresentante della società rischierebbe di lasciare l'ente del tutto sfornito di rappresentanza endofederale. Ma vi è di più, basterebbe a qualsiasi sodalizio non provvedere tempestivamente alla delega dei poteri momentaneamente inibiti al rappresentante legale in capo a un soggetto terzo, per garantirsi una sorta di impunità generale all'interno della federazione nel periodo in oggetto, con ogni abnorme conseguenza legale.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società e dell'Amministratore p.t. per le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura (nell'ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 C.U. 34/TFN del 31/10/2018, 415pf18-19 e 416pf18-19 C.U. 42/TFN del 28/01/2019, 672pf18-19 CU 45/TFN del 18/02/2019), ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 comma 1 CGS.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione della penalizzazione in punti, alla luce della vigente normativa Federale (art. 10 CGS), non si ritiene di ricondurre nel vincolo della continuazione le violazioni contestate in questa sede alla Società AC Cuneo 1905 Srl né fra di loro né, tanto meno, con violazioni precedentemente contestate e definite, trattandosi di sanzione applicata per costante giurisprudenza di questo collegio in relazione a ciascun inadempimento commesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per Becchio Oscar: mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- per la società AC Cuneo 1905 Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

[209] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9786/925 pf18-19 GP/GC/blp dell'11.3.2019).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con nota prot. 9786/925pf18-19/GP/GC/blp dell'11 marzo 2019 ha deferito presso questo Tribunale i seguenti soggetti e per i seguenti motivi:

- sig. Santangelo Nicola, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 febbraio 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) la Società Siracusa Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Santangelo Nicola, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver provveduto al versamento, entro il termine del 18 febbraio 2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

Le memorie difensive

È pervenuta nei termini memoria difensiva a firma dell'Avv. Mattia Grassani in rappresentanza dei deferiti.

La difesa ha, in primo luogo, eccepito l'infondatezza del deferimento formulato nei confronti della società Siracusa a titolo di responsabilità propria, in quanto tipologia non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Nel merito ha fatto presente che i pagamenti richiesti non sono stati effettuati nei termini previsti in ragione del mancato accreditamento di un bonifico urgente atteso proprio per il giorno 18 febbraio. Ciò avrebbe comportato l'impossibilità di procedere nei termini ai pagamenti richiesti, nella loro interezza, sebbene presso l'istituto bancario di riferimento fossero stati

depositati in tempo utile tutti gli ordini di pagamento, ivi compreso gli F24 relativi al versamento degli oneri fiscali e previdenziali.

Ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione ritenuta di giustizia.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale il Cons. Giuseppe Chinè, il Dr. Luca Scarpa e il Dr. Mauro De Dominicis e per il deferito Santangelo Nicola, l'Avv. Valerio Santagata, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il sig. Santangelo Nicola, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Santangelo Nicola, a mezzo del procuratore speciale Avv. Valerio Santagata, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la società Siracusa Calcio Srl.

Il dibattimento

All'udienza del 29 marzo la Procura Federale (Cons. Giuseppe Chinè, il Dr. Luca Scarpa e il Dr. Mauro De Dominicis) si è riportata all'atto di deferimento ed ha richiesto per la società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva in ragione di analoghe violazioni già accertate (vedasi Comunicati Ufficiali richiamati nell'atto di deferimento); L'Avv. Valerio Santagata, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani, in rappresentanza della società si è riportato agli scritti difensivi.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato

Preliminarmente si ritiene ininfluyente, ai fini della decisione, esaminare la dedotta infondatezza del deferimento a titolo di responsabilità propria formulata dalla difesa della società deferita. A prescindere dalla natura dell'imputazione formulata, infatti, ciò che rileva è l'oggettiva violazione dei termini procedurali previsti tassativamente dall'ordinamento Federale.

D'altronde nell'atto di deferimento la società Siracusa viene chiamata (anche) per rispondere a titolo di responsabilità diretta.

Nel merito risulta cartolarmente provato che la società e, per essa l'amministratore (che ha aderito alla definizione del procedimento disciplinare ex art. 23 del Codice di Giustizia sportiva FIGC) in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all'adempimento imposto dalla normativa Federale nei termini previsti.

Al riguardo le affermazioni difensive, oltre che inidonee a scriminare la condotta contestata, non sono supportate da alcuna prova documentale, riducendosi a mere asserzioni prive di valore processuale.

Il Collegio ritiene, pertanto, di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall'applicazione della cd "recidiva" in ragione dei precedenti richiamati nell'atto di deferimento.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile, infatti, appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) a carico del sig. Santangelo Nicola.

Per il resto accoglie il deferimento, e, per l'effetto, irroga alla società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso oltre all'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

Pubblicato in Roma il 4 aprile 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina